



PROCURA GENERALE

della Corte di cassazione

Ai Sigg. Procuratori Generali
Presso le Corti d'Appello
LORO SEDI

Oggetto: *Orientamenti in materia di violenza di genere del 3 maggio 2023.
Integrazioni con riferimento alle modifiche previste dalle leggi 122 e 168 del 2023*

Facendo seguito alle interlocuzioni con le S.S.L.L. sulle modifiche normative in oggetto, esaminate le osservazioni svolte nel corso della riunione Teams del 5 dicembre 2023 e nel documento inviato in data 27 dicembre 2023, si trasmettono le seguenti indicazioni di sintesi al fine di orientare lo svolgimento dei nuovi compiti in materia di “Codice rosso” nei rapporti sia con gli uffici di Procura, sia con questo ufficio quale destinatario delle relazioni “almeno semestrali” previste dal comma 1-*bis* dell’art. 6 del d.lgs. n. 106/2006 e dal comma 1-*bis* dell’art. 127 disp. att. c.p.p.

1. La prima disposizione è stata concordemente interpretata dalle S.S.L.L. nel senso che l’acquisizione dei dati debba riguardare non solo i procedimenti nei quali il termine di legge non sia stato rispettato, ma anche quelli in cui il rispetto del termine sia stato assicurato specificando, in tal caso, le modalità con le quali l’osservanza della



disposizione è stata garantita (mediante audizione diretta o delegata o mediante emissione di decreto di non audizione).

Tale interpretazione va senz'altro condivisa perché, in tal modo, l'applicazione della norma consentirà, nell'ambito di ciascun distretto, di valutare la congruità delle scelte organizzative e la capacità di ogni singolo ufficio di Procura di provvedere affinché l'audizione della vittima, dopo l'iscrizione della *notitia criminis*, si svolga senza indebito ritardo, evitando che l'atto sia ripetuto se ciò non sia strettamente necessario ai fini dell'indagine.

Non vi è dubbio che il termine di tre giorni previsto dall'art. 362, comma 1-ter, c.p.p., seppur stringente, ha carattere ordinatorio, vista l'assenza di una comminatoria di nullità o inutilizzabilità dell'atto compiuto oltre il termine; nondimeno ciò non giustifica l'elusione della norma, che mira a rafforzare la celerità dell'acquisizione della 'prova regina' rappresentata dalle dichiarazioni della vittima e a cristallizzarne l'efficacia.

L'ascolto tempestivo consentirà, soprattutto, di effettuare una valutazione individuale delle vittime per individuarne le specifiche esigenze di protezione, applicando metodologie quali "il protocollo SARA" (*Spousal Assault Risk Assessment*) - sul quale punto si richiamano gli Orientamenti pubblicati il 3 maggio 2023 - che nella prassi ha consentito agli operatori giuridici, alle forze di polizia, agli psicologi e assistenti sociali di valutare il rischio di recidiva dell'autore della violenza sulla base delle circostanze soggettive del caso (precedenti penali dell'aggressore, modalità e durata dell'aggressione, tipo di relazione intercorrente tra agente e vittima, *status* mentale dei due soggetti).

E' in ogni caso evidente che l'indicata *ratio* della norma – che mira, in definitiva, a rendere possibile in termini concreti la "valutazione del rischio" di reiterazione e di *escalation* della violenza, nonché ad evitare la ritrattazione delle dichiarazioni rese in sede di denuncia – e l'obiettivo della novella di impedire stasi procedurali che ritardino gli interventi cautelari o preventivi in favore della vittima non possono escludere che vi siano ipotesi in cui non si ravvisi la necessità dell'assunzione delle

sommario informazioni nel termine di tre giorni (si pensi, ad esempio, all'arresto in flagranza o al fermo di indiziato di delitto e all'opportunità, in tal caso, di procedere all'assunzione delle dichiarazioni direttamente in sede di incidente probatorio, così cristallizzando definitivamente la prova, neutralizzando il rischio di ritrattazioni e riducendo al minimo la vittimizzazione secondaria).

Rientra nell'autonomia organizzativa del Procuratore della Repubblica l'individuazione delle modalità di verifica delle ragioni della mancata audizione (a mero titolo esemplificativo, con riferimento alla ragione sopra evidenziata), anche al fine di consentirgli di valutare la sussistenza o meno delle condizioni per la revoca dell'assegnazione prevista dalla novella. A tal fine, non appare da escludersi la possibilità di prevedere l'emissione di un decreto del P.M. precedente che indichi sinteticamente le ragioni della mancata audizione.

In definitiva, dunque, allo scopo di monitorare tutti i profili sopra evidenziati, i Procuratori della Repubblica, trascorsi i tre mesi dall'entrata in vigore della L. 122/2023, e quindi a far data dal 1° gennaio 2024, trasmetteranno alla Procura generale un prospetto contenente:

- a) il numero dei procedimenti penali iscritti per i delitti indicati dall'art. 362, comma 1-ter, c.p.p.;
- b) il numero dei procedimenti penali in cui siano state eseguite audizioni nel termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato direttamente dal Pubblico Ministero o dalla polizia giudiziaria delegata;
- c) il numero dei procedimenti penali nei quali sia stato disposto di non procedere all'audizione della persona offesa;
- d) il numero dei procedimenti penali nei quali non sia stato eventualmente rispettato il termine di tre giorni, con indicazione delle ragioni del mancato rispetto del termine.

2. Per quanto riguarda la comunicazione trimestrale prevista dal nuovo art. 362-bis c.p.p. introdotto dalla legge 168/2023, va precisato che il riferimento nel comma 1-bis dell'art. 127 disp. att. c.p.p. "ai termini relativi ai procedimenti di cui all'art. 362-bis

c.p.p.” sembra riguardare solo quelli “speciali” di nuovo conio, in quanto il controllo di carattere generale sul rispetto dei termini è già previsto e proceduralizzato dalla restante parte dell’art. 127 cit.

Il documento inviato in data 27 dicembre 2023 rappresenta due differenti opzioni circa l’oggetto della comunicazione in tema di rispetto del predetto termine di trenta giorni. Secondo una prima opzione, il contenuto della informativa, tenuto conto della lettera della disposizione, dovrebbe avere ad oggetto esclusivamente i ‘dati’ relativi al rispetto dei termini. Pertanto, sarebbe sufficiente comunicare quante misure cautelari siano state richieste nel termine di 30 giorni e quante oltre detto termine.

Secondo una differente opzione, l’informativa dovrebbe avere un contenuto più ampio e, in particolare, avere ad oggetto un’analisi ragionata dei dati e, nei casi di mancata formulazione della richiesta nel termine di trenta giorni, esplicitare le ragioni della valutazione negativa.

Al fine di individuare un punto di sintesi sembra necessario avere riguardo alla *ratio* della nuova disposizione, che è tesa ad assicurare una priorità assoluta nell’esame dei procedimenti in materia di violenza di genere e domestica ed una rapida valutazione in ordine alla necessità di tutelare la persona offesa. Il termine imposto di trenta giorni, sebbene ordinatorio e non tassativo, esprime fortemente l’intento di indurre il pubblico ministero a valutare le esigenze della persona offesa con assoluta celerità in tutti quei reati in cui il fattore tempo e la massima rapidità d’azione si rivelano essenziali ai fini della tutela dell’incolumità personale della persona offesa.

La disposizione in esame, prevedendo che il Procuratore generale acquisisca ogni tre mesi dalle Procure della Repubblica del distretto i dati sul rispetto del termine in parola e trasmetta al Procuratore generale della Cassazione una relazione almeno semestrale, introduce termini più brevi rispetto all’ordinario monitoraggio previsto dall’art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 106/2006 ed evidentemente va interpretata ed applicata in coerenza con lo scopo della novella, consistente nella velocizzazione dei tempi di indagine onde consentire la massima tempestività nella valutazione delle iniziative

cautelari da assumere per tutelare la persona offesa dei reati previsti dal nuovo art. 362-*bis* c.p.p.

In ragione della peculiare importanza che il “fattore tempo” assume nei procedimenti relativi a tali reati, l’attività di vigilanza affidata alle Procure generali va finalizzata:

- a) a valutare l’adeguatezza dell’organizzazione degli uffici di Procura nel fare fronte con tempestività alla trattazione dei procedimenti in materia di violenza di genere;
- b) a svolgere un’attività di costante monitoraggio delle buone prassi al fine di individuare e diffondere le soluzioni sperimentate funzionali ad assicurare il rispetto di detto termine.

Pertanto, l’informativa dei Procuratori della Repubblica deve avere ad oggetto non solo e non tanto un’elencazione di dati, ma una loro analisi ragionata e, quindi, l’indicazione specifica dei singoli procedimenti in cui sia stato, o meno, rispettato il termine in esame e, in caso negativo, l’esplicitazione delle ragioni del mancato rispetto dello stesso.

In ogni caso, resta fermo che la valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti di applicazione delle misure cautelari è affidata esclusivamente al Pubblico Ministero e riservata alla ragionevole e non implausibile discrezionalità valutativa dello stesso.

Rientra nell’autonomia organizzativa del Procuratore della Repubblica l’individuazione delle modalità di verifica delle ragioni della mancata richiesta di misure cautelari entro il termine di trenta giorni e successivamente. A tal fine, non appare da escludersi la possibilità di prevedere l’emissione di un decreto del P.M. procedente che indichi sinteticamente le ragioni della mancata richiesta.

Dunque, i Procuratori della Repubblica, trascorsi i tre mesi dall’entrata in vigore del nuovo art. 127, comma 1-*bis*, disp. att. c.p.p., e quindi a far data dal 9 marzo 2024, trasmetteranno ogni tre mesi alla Procura generale un prospetto contenente:

- a) il numero dei procedimenti penali iscritti per i delitti indicati dall’art. 362-*bis* c.p.p.;
- b) il numero di tali procedimenti in cui sia stata formulata richiesta di misura cautelare (specificandone la tipologia) nel termine di trenta giorni dall’iscrizione della notizia di reato;


c) il numero di tali procedimenti nei quali non sia stato eventualmente rispettato detto termine, con indicazione delle relative ragioni.

3. I Procuratori generali delle Corti di appello, acquisiti i dati ai sensi dell'art. 127, comma 1-*bis*, disp. att. c.p.p. e dell'art. 6, comma 1-*bis*, del d.lgs. n. 106/2006, provvederanno a trasmettere a questo ufficio, entro il 30 giugno ed entro il 30 dicembre di ogni anno, una relazione unitaria divisa in due sezioni recanti i prospetti relativi a ciascuna Procura del distretto, con l'indicazione dei dati loro comunicati nelle relazioni rispettivamente previste dal comma 1-*bis* dell'art. 6 del d.lgs. n. 106/2006 e dal comma 1-*bis* dell'art. 127 disp. att. c.p.p.

Roma, 9 gennaio 2024

L'Avvocato generale

Pasquale Fimiani



Il Procuratore generale

Luigi Salvato

